



COMUNE DI FORLÌ

SERVIZIO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA N. 575 del 29/09/2016

**OGGETTO:LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI NEL CENTRO ABITATO PER
INQUINAMENTO DA PM10 - ANNUALITA' 2016/2017**

direttiva 98/69/CE B o successive),

3) con accensione spontanea (diesel) categorie M2, M3, N1, N2, N3 omologati Euro 4 (conformi direttive 98/69/CE B o successive),

4) ciclomotori e motocicli omologati Euro 1 o successive (conformi direttiva 97/24/CE e successive).

Il provvedimento (punto A limitazioni da lunedì a venerdì) non si attua nelle giornate festive di martedì 01/11/2016, giovedì 08/12/2016, lunedì 26/12/2016, venerdì 06/01/2017.

B) Nell'area del centro abitato di Forlì come da planimetria allegato 1 del presente provvedimento nei periodi dal 01/10/2016 al 31/03/2017 nella fascia orarie dalle 8.30 alle 18.30,

- nelle prime domeniche del mese e più precisamente nelle giornate del 02/10/2016, 6/11/2016, 05/02/2017, 05/03/2017 e nella seconda domenica del mese di gennaio e precisamente il 08/01/2017, divieto di circolazione dinamica per tutti i veicoli a motore eccetto

1) con accensione comandata (benzina) omologati Euro 2 o successive (conformi direttive 91/542, 94/12 o successive)

2) con accensione spontanea (diesel) categoria M1 omologati Euro 4 o successive (conformi direttiva 98/69/CE B o successive),

3) con accensione spontanea (diesel) categorie M2, M3, N1, N2, N3 omologati Euro 4 (conformi direttive 98/69/CE B o successive),

4) ciclomotori e motocicli omologati Euro 1 o successive (conformi direttiva 97/24/CE e successive).

ORDINA INOLTRE

L'adozione delle seguenti **misure emergenziali** attuabili esclusivamente a seguito delle verifiche effettuate da ARPA.

C) Se tali verifiche evidenziano che il martedì, individuato quale giorno di controllo, nei 7 giorni precedenti si è avuto lo sfioramento nell'ambito territoriale della Provincia di Forlì – Cesena, del valore limite giornaliero di 50 microgrammi /m3 di PM10 è prevista automaticamente nella domenica successiva del giorno di controllo, nell' area del centro abitato di Forlì come da planimetria allegato 1 del presente provvedimento dal 01/10/2016 fino al 31/03/2017, compresi , nella fascia oraria dalle 8.30 alle 18.30, il blocco della circolazione dinamica per tutti i veicoli a motore eccetto :

1) con accensione comandata (benzina) omologati Euro 2 o successive (conformi direttive 91/542, 94/12 o successive)

2) con accensione spontanea (diesel) categoria M1 omologati Euro 5 e successive (conformi direttiva 2005/55/CE B2 o successive),

3) con accensione spontanea (diesel) categorie M2, M3, N1, N2, N3 omologati Euro 5 (conformi direttiva 2005/55/CE B2 o successive),

4) ciclomotori e motocicli omologati Euro 1 o successive (conformi direttiva 97/24/CE e successive).

D) Qualora i superamenti di cui al punto C perdurino per ulteriori 7 giorni consecutivi nella Provincia di Forlì - Cesena o in un'altra Provincia, i provvedimenti di limitazione di cui al punto C) saranno vigenti fino al rientro nel valore limite di qualità dell'aria per il PM10 nel giorno di verifica del martedì successivo e saranno inoltre attuate le seguenti misure:

1. ridurre le temperature di almeno un grado centigrado negli ambienti di vita riscaldati (fino a un massimo 19° C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali; fino a un massimo di 17°C nei luoghi che ospitano attività industriali e artigianali). Sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cure, le scuole ed i luoghi che ospitano attività sportive;

2. Nell' unità immobiliari dotate di sistemi riscaldamento multi – combustibile. È vietato l'utilizzo di biomasse (legna, pellet, cippato, altro) in sistemi di combustione del tipo camino aperto;

Dell'attivazione di tali misure emergenziali è data notizia mediante pubblici avvisi, ai sensi della normativa vigente.

Sono esclusi dalle limitazioni sulla circolazione della presente ordinanza i veicoli elencati nell'Allegato 2 .

I seguenti itinerari stradali sono esclusi dai divieti di cui ai precedenti punti A), B) e C) - (colore verde nella planimetria)

- Sistema tangenziale di Forlì (tangenziale est-asse di arroccamento);
- V.le dell'Appennino da via Malguaia a P.ta Ravaldino;
- Viali di circonvallazione al centro storico (P.ta Ravaldino, Viale Salinatore, P.ta Shiavonia, Via del Portonaccio, Viale Italia, Viale V. Veneto, P.ta Santa Chiara, P.ta San Pietro, P.le del Lavoro, Viale Matteotti, P.le Indipendenza, P.le della Vittoria, Viale Corridoni, Via delle Bande Nere, Via della Rocca, Via Trieste, Via Bonzanino);
- Via Ravegnana da Via Bonaparte a P.ta San Pietro;
- Via Vespucci da P.le del lavoro a P.le Foro Boario;
- Viale della Libertà;
- Via D'Azeglio;
- Viale Roma da Via Costiera a P.le della Vittoria;
- Via Decio Raggi da via Campo di Marte a Via delle Bande Nere;
- Via Placucci;
- Via Mazzatinti da Via Placucci a Via Campo degli Svizzeri;
- Via Campo degli Svizzeri;
- Via Campo di Marte;
- Viale Gramsci;
- Via Bertini da Viale Gramsci a Via Cervese;
- Via Monda da svincolo tangenziale est a Viale dell'Appennino;
- Viale Bologna da rotatoria inizio asse di arroccamento a Porta Schiavonia;
- Via Cava da Via Borghetto Romiti a Viale Bologna;
- Via Sapinia e Via Valeria;
- Via Celletta dei Passeri da Via Mazzacavallo a Via Valeria;
- Via Firenze da Via Guado Paradiso a Viale Bologna;
- Via Padulli da Viale Bologna a svincoli con asse di arroccamento compresi.

Sono accessibili i seguenti parcheggi scambiatori così come indicati nella planimetria allegata:

- Parcheggio FS;
- Parcheggio Oriani;

- Parcheggio Manzoni;
- Parcheggio Stadio;
- Parcheggio Campo Svizzeri;
- Parcheggio Pertini;
- Parcheggio V. Corridoni
- Parcheggio Argine;
- Parcheggio Schiavonia;
- Parcheggio Viale V. Veneto;
- Parcheggio Fiera;
- Parcheggio Ravennana;
- Parcheggio Zangheri;
- Parcheggio Ospedale.

sono escluse dalle limitazioni le zone industriali – artigianali, la zona dell'ospedale e comunque tutte le zone dalla città non coperte da un sistema capillare del Trasporto Pubblico ;

RICORDA INOLTRE

che, secondo quanto previsto dal Codice della strada è in vigore l'obbligo di spegnimento del motore dei veicoli in tutte le situazioni non derivanti dalle dinamiche del traffico e della circolazione stradale;

AVVERTE

che in caso di inosservanza di quanto con la presente prescritto, si procederà con sanzione amministrativa ai sensi e con le modalità previste dal Nuovo Codice della Strada all'art.7 comma 1 lettera b.

AVVISA

che il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio;

DISPONE

che la presente ordinanza sia portata a conoscenza dell'utente stradale con l'apposizione di idonea segnaletica in loco, in base alle prescrizioni del citato D.Lvo 30/04/1992 n. 285 e relativo regolamento di esecuzione

che la presente ordinanza venga resa esecutiva con l'apposizione di specifica segnaletica riguardante sia i segnali di divieto di transito e sia eventuali altre forme di informazione agli utenti che si riterranno utili;

che la presente ordinanza modifica e sostituisce l'ordinanza n. 483 del 30 settembre 2015 e la 585 del 22 dicembre 2015

DISPONE

che il presente provvedimento venga reso noto a tutti i cittadini e agli enti interessati anche attraverso gli organi di informazione per garantirne la tempestiva divulgazione

Forlì, 1/10/2016

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMBIENTE E
PROTEZIONE CIVILE**

Ing. Silvano Allegretti

Allegato 1

PLANIMETRIA DELL'AREA URBANA OGGETTO ALLE LIMITAZIONI DELLA CIRCOLAZIONE

Allegato 2

VEICOLI NON SOGGETTI AI PROVVEDIMENTI DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE DI CUI ALLA PRESENTE ORDINANZA

Categorie di veicoli non soggetti a limitazione della circolazione:

- 1) autoveicoli con almeno tre persone a bordo (car-pooling) se omologate a quattro o più posti oppure con almeno 2 persone a bordo se omologati a 2/3 posti,
- 2) elettrici o ibridi dotati di motore elettrico ,
- 3) funzionanti a metano o GPL,
- 4) autoveicoli immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali, come definiti dall'art. 54 comma 2 del Codice della Strada e dall'art. 203 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada (vedi lista di dettaglio);
 - 5) veicoli di emergenza e di soccorso, compreso il soccorso stradale e la pubblica sicurezza;
 - 6) veicoli in servizio pubblico, appartenenti ad Aziende che effettuano interventi urgenti e di manutenzione sui servizi essenziali (esempio gas, acqua, energia elettrica, telefonia, raccolta e smaltimento rifiuti e a tutela igienico ambientale);
 - 7) veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione di impianti elettrici, idraulici, termici, della sicurezza e tecnologici in genere, per interventi di accessibilità ed il soccorso stradale, spurgo di pozzi neri o condotti fognari;
 - 8) veicoli di turnisti e di operatori in servizio di reperibilità muniti di certificazione del datore di lavoro;
 - 9) veicoli appartenenti ad istituti di vigilanza;
 - 10) veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (taxi, noleggio con conducente con auto e/o autobus, autobus di linea, scuolabus, ecc.);
 - 11) veicoli a servizio di persone invalide provvisti di contrassegno "H" (handicap);
 - 12) veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi o per visite, trattamenti sanitari programmati o per dimissione da strutture ospedaliere in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prestazione sanitaria;
 - 13) veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
 - 14) veicoli adibiti al trasporto di merci deperibili, farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.);
 - 15) veicoli adibiti al trasporto di stampa periodica;
 - 16) veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno due persone a bordo);
 - 17) veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate.
 - 18) veicoli utilizzati dai donatori di sangue nella sola giornata del prelievo per il tempo strettamente necessario da/per la struttura adibita al prelievo;
- 19) veicoli diretti agli istituti scolastici per l'accompagnamento, in entrata ed uscita, degli alunni di asili nido, scuole materne, elementari e medie inferiori, muniti di attestato di frequenza o autocertificazione indicante l'orario di entrata e di uscita, limitatamente ai 30 minuti prima e dopo tale orario;
- 20) veicoli appartenenti a persone il cui ISEE sia inferiore alla soglia di 14.000 €, non possessori di veicoli esclusi dalle limitazioni, nel limite di un veicolo ogni nucleo familiare, e regolarmente immatricolati e assicurati, e muniti di autocertificazione;
- 21) carri funebri e veicoli al seguito;
- 22) veicoli diretti alla revisione, tagliando o manutenzione purché muniti di documentazione che attesti la prenotazione;
- 23) veicoli al servizio delle manifestazioni regolarmente autorizzate e veicoli a servizio di operatori commerciali su area pubblica che accedono o escono dai posteggi dei mercati settimanali o delle fiere autorizzate dall'Amministrazione comunale;

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

SILVANO ALLEGRETTI, ai sensi degli artt. 20,21,23 del D.Lgs 7/3/2005, nr. 82.

ID: 2592041

Repertorio: RORDD 2016/575 del 29/09/2016

- 24) veicoli a servizio di persone soggiornanti presso le strutture di tipo alberghiero site nelle aree delimitate, esclusivamente per arrivare/partire dalla struttura medesima, dotati di prenotazione, oppure facendo pervenire al Corpo di Polizia Municipale, nei dieci giorni successivi, apposita attestazione vistata dalla struttura ricettiva, ovvero copia della fattura in cui risultino intestatario e targa del veicolo rilasciata dalla suddetta struttura, a condizione che la stessa sia situata all'interno del Comune;
- 25) veicoli appartenenti agli agenti di commercio;
- 26) veicoli che trasportano attrezzature e merci per il rifornimento di ospedali, scuole, mense e cantieri;
- 27) veicoli a servizio del recapito/raccolta postale ed assimilati, come attestato dall'Ente o dalla Ditta che esercita il servizio;
- 28) strade all'interno dei centri abitati che costituiscono vie di accesso ai parcheggi scambiatori come indicati nel testo dell'ordinanza, ed alle strutture di ricovero e cura (ospedali);
- 29) zone all'interno dei centri abitati non adeguatamente servite dal trasporto pubblico locale (TPL);
- 30) autocarri di categoria N2 e N3 (autocarri aventi massa massima superiore a 3.5 tonnellate) limitatamente al transito dalla sede operativa dell'impresa titolare del mezzo alla viabilità esclusa dai divieti e viceversa;

AUTOVEICOLI PER TRASPORTI SPECIFICI E PER USO SPECIALE DI CUI ALL'ARTICOLO 54 DEL CODICE DELLA STRADA

1. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del Codice, autoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate:
 - a) furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata;
 - b) carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani;
 - c) cisterne per il trasporto di liquidi o liquami;
 - d) cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto di materiali sfusi o pulvirulenti;
 - e) telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il trasporto di containers o casse mobili di tipo unificato;
 - f) telai con selle per il trasporto di coils;
 - g) betoniere;
 - h) carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo;
 - i) carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie classificate pericolose ai sensi dell'ADR o di normative comunitarie in proposito;
 - j) carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli;
 - k) carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi;
 - l) furgoni blindati per il trasporto valori;
 - m) altre carrozzerie riconosciute idonee per i trasporti specifici dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.
2. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del Codice, per uso speciale i seguenti autoveicoli:
 - n) trattrici stradali;
 - o) autospazzatrici;
 - p) autospazzaneve;
 - q) autopompe;
 - r) autoinffiatrici;
 - s) autoveicoli attrezzi;
 - t) autoveicoli scala ed autoveicoli per riparazione linee elettriche;
 - u) autoveicoli gru;
 - v) autoveicoli per il soccorso stradale;
 - w) autoveicoli con pedana o cestello elevabile;
 - x) autosgranatrici;
 - y) autotrebbratrici;

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

SILVANO ALLEGRETTI, ai sensi degli artt. 20,21,23 del D.Lgs 7/3/2005, nr. 82.

ID: 2592041

Repertorio: RORDD 2016/575 del 29/09/2016

- z) autoambulanze;
 - aa) autofunebri;
 - bb) autofurgoni carrozzati per trasporto di detenuti;
 - cc) autoveicoli per disinfezioni;
 - dd) autopubblicitarie e per mostre pubblicitarie purché provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo;
 - ee) autoveicoli per radio, televisione, cinema;
 - ff) autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti;
 - gg) autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili;
 - hh) autocappella;
 - ii) auto attrezzate per irrorare i campi;
 - jj) autosaldatrici;
 - kk) auto con installazioni telegrafiche;
 - ll) autoscavatrici;
 - mm) autoperforatrici;
 - nn) autosega;
 - oo) autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni;
 - pp) autopompe per calcestruzzo;
 - qq) autoveicoli per uso abitazione;
 - rr) autoveicoli per uso ufficio;
 - ss) autoveicoli per uso officina;
 - tt) autoveicoli per uso negozio;
 - uu) autoveicoli attrezzati a laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento;
- Altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.